



## CORTE DEI CONTI

### Sezione regionale di controllo per il Piemonte

Deliberazione n. 28/2022/SRCPIE/PRSE

La Sezione Regionale di Controllo per il Piemonte, composta dai Magistrati:

Dott.ssa	Maria Teresa POLITO	Presidente
Dott.ssa	Laura ALESIANI	Referendario
Dott.	Diego Maria POGGI	Referendario relatore
Dott.	Massimo BELLIN	Referendario

#### **nella camera di consiglio del 24 febbraio 2022**

Visto l'art. 100, comma 2, della Costituzione;

vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

vista la Legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'Ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

visto il Testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con Regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e le modifiche ad esso apportate dalla legge 21 marzo 1953, n. 161;

visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, recante: "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*";

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti;

visto il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in data 16 giugno 2000 (deliberazione n. 14/DEL/2000) e successive modificazioni;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 7/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell'art. 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli Organi di revisione economica-finanziaria degli Enti locali nella predisposizione delle relazioni sul rendiconto dell'esercizio 2020 e i relativi questionari;

vista la Delibera della Sezione delle Autonomie n. 2/SEZAUT/2021/INPR che ha approvato le linee di indirizzo per le relazioni dei revisori dei conti dei comuni, delle città metropolitane

e delle province per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e ss., della legge 23 dicembre 2005, n. 266 nella predisposizione delle relazioni sul bilancio di previsione 2021-2023;  
vista la deliberazione n. 3/2022/SRCPIE/INPR, con la quale è stato approvato il programma dei controlli di questa Sezione per l'anno 2022;  
viste le proprie precedenti deliberazioni nn. 148/2018, 26/2020 e 81/2021, inerenti la situazione finanziaria del Comune di Valgioie (TO);  
vista la richiesta di deferimento del Magistrato Istruttore;  
vista l'ordinanza n. 10 del giorno 23 febbraio 2022, con la quale la Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;  
udito il relatore, Referendario dott. Diego Maria POGGI,

### **Considerato in fatto e in diritto**

Alla data odierna non risulta pervenuto a questa Sezione di controllo il questionario per il rendiconto dell'anno 2020, che l'Organo di revisione del Comune di Valgioie (TO) deve redigere ai sensi dell'art. 1, comma 166, della legge n. 266 del 2005 sulla base delle linee guida approvate dalla Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 7/SEZAUT/2021/INPR. Sul punto si evidenzia che, con la nota n. 13411 del 2 agosto 2021, la Presidente di questa Sezione ha invitato gli Organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali a provvedere, entro il 15 ottobre 2021, alla compilazione ed all'invio tramite il sistema *ConTe* del questionario-relazione relativo al rendiconto dell'anno 2020, a cui vanno allegati la relazione dell'organo di revisione e la deliberazione di approvazione del rendiconto.

Considerato il perdurante inadempimento, l'Ufficio ha inoltrato solleciti all'amministrazione, per invitare ad ottemperare alle citate disposizioni e deliberazioni.

È pervenuta risposta dal precedente revisore, in carica dal 28 maggio 2018 al 28 maggio 2021, e fino al 10 giugno 2021 per effetto di *prorogatio* automatica, il quale ha riferito che l'ente non avrebbe ancora approvato il rendiconto dell'esercizio 2020.

Il revisore attuale non risulta invece ancora abilitato al sistema Con.Te., non avendo fatto pervenire alcuna richiesta in tal senso.

Sussistono quindi gravi carenze operative tanto da parte dell'ente quanto da parte del revisore unico designato

Alla data odierna, dalla consultazione dell'applicativo Con.Te., emerge che il Questionario relativo al rendiconto 2020 dell'amministrazione comunale di Valgioie (TO) risulta ancora "*da compilare*".

Sul punto la Sezione evidenzia che il mancato invio di detta relazione, oltre a costituire violazione di precisi obblighi di Legge (art. 1 comma 166 della L. n. 266/2005), comporta

altresì un impedimento al pieno esercizio delle funzioni di controllo intestate alla magistratura contabile.

Oltre a ciò il Collegio rammenta che, con deliberazione n. 81/2021, trasmessa al Comune di Valgioie in data 11 maggio 2021, questa Sezione aveva già accertato in capo all'ente plurimi inadempimenti a proprie prescrizioni precedentemente impartite con la delibera n. 26/2020, afferenti, tra le altre cose:

- una persistente inattendibilità dei rendiconti degli anni 2017 e 2018 riapprovati dall'Ente in violazione del principio di veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità, per la presenza di gravi e diffuse incongruenze contabili comportanti squadrature strutturali dei dati inseriti, in continuità con lo stato di diffusa confusione contabile rilevato;
- la mancata compilazione di tutti i prospetti di rendiconto previsti dall'art. 11, comma 4, del D.Lgs. n. 118 del 2011 e l'utilizzo di prospetti non conformi;
- il mancato completamento dell'inserimento dei prospetti contabili e dei relativi allegati, alla luce delle rettifiche dovute, nella Banca dati delle amministrazioni pubbliche;
- il mancato invio al Ministero dell'Interno delle certificazioni previste dall'allora vigente art. 161 del T.U.E.L. per i documenti di bilancio per cui l'Ente è ancora inadempiente;
- l'alterazione del principio di continuità dei bilanci, per il consistente ritardo accumulato nella riapprovazione dei rendiconti degli anni 2017 e 2018, peraltro ancora inattendibili, e per la prolungata approvazione solo in via provvisoria del rendiconto dell'anno 2019, a discapito dei successivi documenti di bilancio, sia previsionali che di rendiconto;
- la violazione degli obblighi di pubblicazione dei documenti di bilancio sul sito Internet istituzionale, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e dall'art. 227, comma 6 bis, del TUEL.

Con riferimento alle grandezze maggiormente significative della contabilità armonizzata degli enti locali, a valle di una situazione generalizzata di confusione contabile, la Sezione evidenziava l'impossibilità di dimostrare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità e l'assenza di elementi forniti dall'ente per appurarla.

Conseguentemente il Collegio disponeva a carico del Comune di Valgioie, entro sessanta giorni dal ricevimento della deliberazione, la produzione di una relazione illustrativa sulle misure organizzative adottate per superare lo *"stato di confusione in cui versa la propria struttura per la parte dedicata alla tenuta della contabilità ed alla redazione dei documenti*

*di bilancio al fine di ripristinare la regolarità amministrativa e contabile nella gestione economico-finanziaria", dell'attività effettuata per la verifica dell'attendibilità della contabilità e delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui nel rispetto dei principi contabili sanciti dal D.Lgs. n. 118 del 2011, nonché sulle rettifiche apportate ai rendiconti degli anni 2017-2018-2019 (quest'ultimo approvato solo "in via provvisoria") e sul rendiconto dell'anno 2020, provvedendo a sanare le omissioni di inserimento dei prospetti contabili e schemi di bilancio nella BDAP e di invio delle certificazioni previste dalla Legge al Ministero dell'Interno.*

Era in ogni caso richiesto un aggiornamento tempestivo sull'evoluzione delle criticità evidenziate.

All'esito di tutto quanto sopra, il Collegio deve purtroppo constatare che, nonostante le proroghe ripetutamente richieste dall'ente e concesse dall'Ufficio a luglio 2021 e settembre 2021, nessuna delle prescrizioni impartite risulta essere stata ottemperata dall'amministrazione destinataria; al contrario le carenze nella gestione contabile, in parte figlie anche di errate interpretazioni della normativa vigente, risultano ulteriormente acuite ed aggravate.

All'esito della deliberazione sopra citata infatti il Comune di Valgioie non ha fornito alla Sezione alcun aggiornamento della situazione né alcuna illustrazione delle misure eventualmente adottate, limitandosi a riferire di difficoltà operative connesse al pensionamento del Segretario comunale e a defatiganti interlocuzioni con il tesoriere per la regolarizzazione di mandati di pagamento e reversali di incasso; piuttosto, in ordine cronologico, risultano documentati i seguenti fatti:

- il giorno 16 aprile 2021 il Consiglio comunale, con deliberazione n. 7, risulta avere approvato il bilancio preventivo per gli esercizi 2021-2023; con riferimento ad esso, risultano caricati nella BDAP gli schemi contabili, rispetto ai quali il sistema segnala una lunga serie di errori di coerenza tra i quadri (ben trenta per le entrate e quattro per le spese, principalmente riconducibili al quadro del FCDE, che non risulta compilato, mentre una incongruenza comune alla parte entrata e alla parte spesa riguarda il prospetto degli equilibri, dove sono stati riportati importi diversi rispetto a quelli presenti nei rispettivi quadri riepilogativi di entrata e spesa);
- il giorno 28 maggio 2021 è scaduto il mandato del revisore unico, dr.ssa Lidia DI VECE; la stessa è rimasta in carica fino al 10 giugno 2021 allorché risulta essere stata designata, in sua sostituzione, la dr.ssa Anna Maria ALESSANDRIA;
- il giorno 10 giugno 2021 il Consiglio comunale, con delibera n. 16, risulta avere approvato "in modalità provvisoria" il rendiconto 2020, *"nelle more di verificare e confermare il riallineamento dei dati e la regolarizzazione delle incongruenze*

*emerse come da verbale di deliberazione della Corte dei conti"; tale rendiconto 2020 provvisorio risulta essere stato trasmesso in data 28/05/2021 al revisore unico, corredato unicamente del conto del bilancio e delle stampe di supporto per la relazione dell'organo di revisione; in merito ad esso la relazione del revisore reca che "non è in grado di esprimere il proprio parere per l'approvazione del rendiconto, ancorché -così come dichiarato dalla stessa amministrazione- provvisorio, dell'esercizio finanziario 2020 e si invita l'organo consiliare ad adottare i provvedimenti di competenza";*

- *in data 6 novembre 2021 il revisore dr.ssa DI VECE, pur non essendo più in carica giusta il disposto dell'articolo 235, comma 3, del TUEL (che testualmente dispone la cessazione dell'incarico del revisore per "scadenza del mandato") risulta avere espresso, su richiesta della Giunta, "giudizio positivo per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2019, pure evidenziando che la Giunta non ha proposto la destinazione dell'avanzo 2019";*
- *in data 12 novembre 2021 il Consiglio comunale, con delibera n. 23, risulta avere approvato il rendiconto finanziario 2019 in asserita "conformità ai rilievi formulati dalla Corte dei conti" con deliberazione n. 26/2020.*

All'esito dei solleciti trasmessi relativi alla mancata compilazione del questionario, sono pervenute risposte sia dall'ente che dal revisore unico cessato dall'incarico.

In particolare l'ente, con lettera P.E.C. recapitata in data 23/02/2022 (prot. n. 1298) comunica di avere affidato a una società esterna *"il servizio finanziario per la contabilità ordinaria e straordinaria anni 2020 e 2021"* (sic) e che il rendiconto 2020 risulta ancora *"in fase di ultimazione"* ed in procinto di essere *"portato all'attenzione del Consiglio comunale verosimilmente entro la fine del mese di marzo (2022)"*.

Il revisore cessato dall'incarico invece ha comunicato, con P.E.C. pervenuta all'Ufficio il giorno 23/02/2022 (prot. 1295) quanto segue: *"Preciso che non ho provveduto ad aggiornare il sistema (Con.Te. ndr) perché il rendiconto è stato impropriamente approvato "provvisorio". Io non ho rilasciato nessun parere al suddetto rendiconto e quindi conseguentemente non ho potuto aggiornare il sistema.*

*Appena l'amministrazione provvederà all'approvazione del rendiconto 2020, emetterò il mio parere e quindi provvederò all'aggiornamento del sistema.*

*Analogamente non ho provveduto a disabilitare il mio profilo a favore del nuovo revisore perché mi sono impegnata con la collega a chiudere tutte le pendenze ed adempimenti inerenti il mio incarico.*

*Anche per questo aspetto, appena sarà approvato il rendiconto ed avrò potuto aggiornare il sistema, provvederò alla mia disabilitazione".*

Sempre in punto di fatto, necessitando la Sezione di dati attendibili e ricostruiti nel rispetto delle vigenti normative giuscontabili, sono stati esaminati i prospetti SIOPE relativi ai movimenti di cassa su riscossioni e pagamenti degli ultimi tre anni; se ne espongono sinteticamente le risultanze:

<b>entrate</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo I	393.590,01	184.462,28	0,00
Titolo II	361,11	103.752,97	0,00
Titolo III	45.805,80	23.621,01	0,00
Titolo IV	126.758,21	120.092,35	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	189.485,00	0,00	0,00
Titolo IX	71.112,61	94.953,55	62.732,67
Altri incassi da regolarizzare	0,00	238.171,67	491.826,14
<b>Totale incassi</b>	<b>827.112,74</b>	<b>765.053,83</b>	<b>554.558,81</b>

Per la parte spesa i dati di cassa sono i seguenti:

<b>spese</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
Titolo I	322.171,06	440.723,47	339.589,39
Titolo II	55.745,98	134.805,42	147.387,99
Titolo III	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	3.000,00	0,00	0,00
Titolo V	244.897,44	0,00	0,00
Titolo VII	44.048,34	47.252,62	31.810,12
Altri pagamenti da regolarizzare	0,00	107.689,38	150.169,91
<b>Totale pagamenti</b>	<b>669.862,82</b>	<b>730.471,09</b>	<b>668.957,41</b>

Spicca un aumento considerevole dei movimenti da regolarizzare presso il tesoriere, afferenti cioè a operazioni per le quali i mandati di pagamento e le reversali di incasso non risulterebbero trasmessi al tesoriere o comunque trasmessi privi della codifica della transazione pecuniaria. Il fenomeno, che ulteriormente inficia la comprensibilità delle scritture contabili dell'ente, appare eclatante nella parte entrata dell'esercizio 2021; in pratica, risulta impossibile appurare non solo a quali titoli e tipologie di entrata facciano

riferimento gli incassi registrati dall'ente, ma soprattutto non è dato ricostruire se i pagamenti disposti corrispondano a impegni regolarmente assunti.

In esito a quanto sopra si impongono le seguenti considerazioni

### **IN DIRITTO**

All'amministrazione comunale di Valgioie pare essere completamente sfuggita la deliberazione di questa Sezione n. 81/2021, trasmessa in data 11 maggio 2021, ma non richiamata negli atti e nelle delibere successivamente adottate dall'ente, né nelle comunicazioni inviate a questo Ufficio nella seconda metà del 2021; tale fatto è indice di carenze organizzative che non si limitano al solo settore finanziario ma investono il comune nel suo complesso e le comunicazioni tra uffici ed organi rappresentativi.

In riscontro a quanto sopra, ed in continuità con i rilievi già svolti dalla Sezione, l'inserimento di dati e documenti di cui è obbligatoria la pubblicazione, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito web dell'ente, risulta vistosamente deficitario; in tale ottica basti considerare che nella sottosezione "bilanci e rendiconti" risulta pubblicato unicamente il rendiconto dell'esercizio 2016.

Con riferimento alle vicende contabili successive alla deliberazione n. 26/2020, l'amministrazione pare avere adottato prassi inusuali, come quella dell'approvazione del rendiconto "in via provvisoria" che -appare appena il caso di evidenziare- non è prevista dall'ordinamento; di fatto tale approvazione appare riguardare solo una parte dei documenti che, per legge, costituiscono parte integrante e necessaria del rendiconto, ai sensi del D. Lgs n. 267/2000 e del D. Lgs n. 118/2011, di talché si dovrebbe dedurre che siffatta approvazione sia giuridicamente inesistente.

A conferma di quanto sopra stanno le notazioni spese dal revisore, che in proposito ha dichiarato di non poter esprimere alcun parere in merito all'asserita proposta di approvazione provvisoria del rendiconto di gestione.

Peraltro anche la condotta del revisore non pare essersi allineata al dato normativo, nel momento in cui lo stesso ha continuato (e continuerebbe, stante il tenore della comunicazione del 23/02/2022) a svolgere il proprio incarico nonostante l'intervenuta scadenza del mandato e conseguente cessazione *ope legis*. In tal senso sorgono dubbi in merito alla validità del parere espresso dal medesimo revisore in data 6 novembre 2021 sul rendiconto 2019 oggetto di approvazione tardiva.

A tutto quanto sopra deve aggiungersi, allo stato, la non ottemperanza dell'ente alle prescrizioni e agli inviti formulati dalla Sezione per ripristinare la veridicità, chiarezza e comprensibilità delle proprie scritture contabili; tali principi risultano di recente ancor più pregiudicati dalla prassi adottata dall'ente nei rapporti con il tesoriere negli ultimi due

esercizi 2020 e 2021, in cui un crescente numero di operazioni risulta sfornita dei codici identificativi della transazione elementare di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D. Lgs n. 118/2011. Giova sul punto ribadire che, per espressa disposizione di Legge (articolo 215, comma 1bis, per gli incassi e articolo 216, comma 2, per le spese, del D. Lgs n. 267/2000), il tesoriere non gestisce i codici della transazione elementare, il cui inserimento negli appositi campi del mandato o della reversale rientra nella piena disposizione dell'ente, giusta le modifiche sul punto adottate per effetto dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs n. 126/2014.

Si deve quindi accertare che la condotta contabile dell'amministrazione comunale di Valgioie si pone in contrasto, reiterato e diffuso, con le norme finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria, siccome da anni la contabilità risulta tenuta in modo tale da non consentirne la dovuta intellegibilità.

Tali condotte appaiono inoltre all'origine di ritardi e inadempimenti idonei a danneggiare economicamente l'ente e la comunità amministrata. Continua infatti a mancare la trasmissione al Ministero delle certificazioni del saldo di finanza pubblica (secondo il previgente articolo 161 TUEL), con conseguente sospensione dei trasferimenti erariali spettanti e contestuale inclusione del Comune di Valgioie, ai sensi dell'articolo 243, comma 6, TUEL, nell'elenco dei comuni deficitari allegato alla circolare del Min. Interno n. 7/2022. L'ente risulta poi recentemente incorso in altro inadempimento foriero di penalizzazioni finanziarie.

Il Collegio si riferisce alla sanzione comminata all'ente per effetto del Decreto 8 settembre 2021 adottato dal direttore Centrale del Ministero dell'Interno – dipartimento per gli affari interni e territoriali, a norma dell'articolo 39, comma 3, del D.L. n. 104/2020 (come modificato dall'articolo 1, comma 830, lettera a), della L. n. 178/2020), in forza del quale gli enti locali che abbiano trasmesso la certificazione sull'impiego dei fondi "Covid" oltre il termine perentorio del 31 maggio 2021, ma entro il 30 giugno 2021, *"sono assoggettati a una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari all'80 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022"*.

Il Comune di Valgioie rientra in tale casistica e, avendo ricevuto fondi per euro 32.408,49 nel corso dell'esercizio 2020, è pertanto assoggettato alla sanzione restitutoria per l'importo di euro 25.926,79 (applicata nella misura di euro 8.642,26 a ciascuno degli esercizi 2022, 2023 e 2024).

Sul punto l'ente aveva fatto pervenire all'ufficio copia di comunicazioni intercorse tra sé e l'amministrazione centrale, asserendo presunte difficoltà di caricamento della certificazione non a sé imputabili e accompagnate da richiesta di revoca del provvedimento sfavorevole; tuttavia allo stato non vi sono elementi conoscitivi sull'esito di tale interlocuzione.

Quanto sopra si rende necessario esporre per evidenziare come le condotte carenti e omissive dal punto di vista giuscontabile espongano l'ente e, di conseguenza, la comunità amministrata, a riduzione di risorse stanziare dalle amministrazioni centrali, con potenziale incisione dei livelli di servizi comunali erogabili in concreto ai cittadini.

Inoltre, vista ad oggi la mancata approvazione del rendiconto 2020, dovendosi considerare *tamquam non esset* l'approvazione del rendiconto 2020 in modalità provvisoria avvenuta in data 10 giugno 2021 con deliberazione n. 16 del Consiglio comunale, risultano integrati gli estremi di cui all'articolo 227 comma 2bis del D. Lgs n. 267/2000, e la conseguente applicabilità all'ente della procedura prevista dall'articolo 141, comma 2, del medesimo Testo Unico.

Da ultimo il Collegio si riserva l'adozione di ogni provvedimento utile per procedere all'autonomo accertamento dell'effettiva situazione finanziaria e gestionale dell'Ente.

#### **P.Q.M.**

La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Regione Piemonte,

#### **ACCERTA**

in capo al Comune di Valgioie (TO),

l'approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 con grave ritardo rispetto ai termini previsti dall'articolo 227 del D. Lgs n. 267/2000 e dalle proroghe disposte dalla legislazione emergenziale;

la mancata approvazione ad oggi del rendiconto dell'esercizio 2020, con ulteriore violazione dei termini previsti dall'articolo 227 del D. Lgs n. 267/2000;

la mancata ottemperanza alle disposizioni ed inviti di cui alle delibere nn. 26/2020 e 81/2021 di questa Sezione regionale di controllo e in particolare il perdurante inadempimento degli obblighi a suo tempo previsti di certificazione del saldo di finanza pubblica degli esercizi 2017 e 2018;

plurime e reiterate violazioni di norme di legge finalizzate a garantire la regolarità della gestione finanziaria dell'ente;

l'inadempimento dell'obbligo di compilazione e invio -tramite il sistema *Con.Te.*- della relazione-questionario prevista dall'articolo 1, comma 166, della Legge n. 266/2005, relativa al rendiconto dell'anno 2020;

#### **INVITA**

L'organo di revisione economico finanziaria, designato a decorrere dal 10 giugno 2021, a provvedere senza ritardo a richiedere l'abilitazione sulla piattaforma FITNet relativamente al Comune di Valgioie (TO), dando seguito a tutti gli adempimenti disposti dalla normativa contabile, ivi compresa la segnalazione di irregolarità in base al disposto dell'articolo 239,

comma 1, lettera e), del TUEL;

**INVITA**

L'organo di revisione cessato per scadenza del mandato in data 28 maggio 2021 a disabilitarsi dal sistema FITNet relativamente al ruolo ricoperto presso il Comune di Valgioie e contestualmente

**DISPONE**

che la presente deliberazione sia comunicata al Consiglio comunale, al Sindaco, nonché all'Organo di revisione economico-finanziaria del Comune di Valgioie (TO), nonché al Prefetto della Provincia di Torino, per l'adozione dei provvedimenti di competenza; all'Ordine dei dottori Commercialisti ed esperti contabili della Provincia di Torino e della Provincia di Asti;

Così deliberato nella camera di consiglio svolta in Torino il giorno 24 febbraio 2022.

Il Relatore

Dott. Diego Maria POGGI

La Presidente

Dott.ssa Maria Teresa POLITO

Depositato in Segreteria il **28 febbraio 2022**

Il Funzionario Preposto

Nicola Mendozza